



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16-11-20

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2020 DEL PIANO FINANZIARIO
2020 ELABORATO CON METODO MTR DELIBERA ARERA 443/2019/R/RIF .**

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 18:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	P	MONTANI VINCENZA	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	P	CHIRRA ALESSANDRO	A
CORTI ANNA	P	VALERIANI GIAN LUCA	P
PUGLIESE SIMONA	P	PUGLISI GIUSEPPE	P
DE ANGELIS VALERIO	P	MORICONI SANDRO	P
DI GIROLAMO RITA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 10 - Assenti n. 1 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta, facendo presente che quest'anno l'ARERA ha introdotto nuovi criteri di calcolo del Piano finanziario e delle relative tariffe della TAR e proprio per attendere le deliberazioni dell'ARERA il piano finanziario del servizio relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti è arrivato all'approvazione dei comuni molto tardi, rispetto agli anni precedenti. La materia è stata oggetto di un ampio dibattito in seno all'Auri, spiega il Sindaco, poiché il nuovo metodo di calcolo prevede un aumento dei costi da contabilizzare e, conseguentemente, delle tariffe a carico degli utenti. Per quanto riguarda il Comune di Sant'Anatolia di Narco, rileva il Sindaco, l'aumento su base annua per il 2020 è di € 3.633,00, di cui meno della metà (€ 1.079,00) sarà a carico degli utenti, importo che potrà essere ripianato nei tre anni successivi.

Interviene il Consigliere Gian Luca Valeriani, il quale rileva che le tariffe sono già alte e tale aumento non appare giustificato.

Il Sindaco risponde dicendo che l'aumento previsto originariamente ammontava a circa il 6% del costo totale del servizio, pari ad € 82.571,00, quindi era molto più alto, si è riusciti a calmierarlo intervenendo nell'ambito dell'Auri; non solo, il Sindaco fa rilevare che le tariffe dell'Ente e della Valnerina in generale sono di molto inferiori alla media regionale e poiché ora l'organismo territoriale che si occupa della materia è un organismo unico per tutta la Regione dell'Umbria, per l'appunto l'Auri, è molto più difficile che in passato sostenere delle differenziazioni territoriali sia del servizio che delle tariffe.

Il Consigliere Gian Luca Valeriani fa notare che in realtà il territorio della Valnerina è per alcuni versi svantaggiato, rispetto ad altre aree regionali, quali quelle dei capoluoghi di Perugia e Terni, e se ne dovrebbe tener conto in termini di costo di alcuni servizi.

Il Sindaco replica dicendo che infatti si è cercato di contenere l'aumento del costo del servizio, riducendolo al minimo, tuttavia, aggiunge, oggi scontiamo l'aumento di alcuni servizi quali il conferimento dei rifiuti in discarica, che è aumentato considerevolmente. Il Sindaco informa il Consiglio che c'è un progetto di dimensioni comprensoriali che prevede la realizzazione di un impianto di pre-trattamento dei rifiuti, che consentirà di ridurre al minimo i rifiuti da conferire in discarica, differenziandoli il più possibile; è un impianto che si realizzerà a Foligno e che comporta un investimento di circa 12 milioni di euro, che però nel tempo dovrebbe consentire dei risparmi importanti sul costo del servizio.

Il Consigliere Valeriani chiede se sia possibile affidare la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad una società diversa dall'attuale gestore V.U.S. s.p.a.

Il Sindaco replica dicendo che l'aumento dei costi è oggettivo ed è riconducibile per lo più ai conferimenti in discarica, indipendentemente dal soggetto gestore.

Interviene il Consigliere Giuseppe Puglisi, il quale fa presente che nel territorio comunale ci sono ancora i contenitori per i rifiuti indifferenziati e per questo la popolazione si dovrebbe ritenere privilegiata.

Si dà atto che alle ore 18,58 fa ingresso in aula consiliare il Consigliere Sandro Moriconi.

Il Sindaco informa il Consiglio che a partire dal prossimo anno dovrebbe entrare in vigore una modalità di raccolta differenziata più spinta, con dei contenitori di prossimità che dovrebbero garantire una maggiore e migliore differenziazione dei rifiuti; ciò avverrà, spiega, in concomitanza con l'attivazione dell'isola ecologica sul territorio comunale.

Non ci sono altri interventi.

Preso atto che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 09-09-2020 l'AURI ha approvato la validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI

2020 dei comuni del Sub Ambito n. 3 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 tra cui quello del Comune di Scheggino;

Considerato che la delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, costituisce la prima parte dell'intervento previsto da ARERA in materia di "metodo tariffario", in quanto riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, in linea con le precedenti annualità;

Dato atto, pertanto, che compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

Esaminato PEF TARI 2020 elaborato ai sensi del metodo MTR validato dall'AURI, il quale espone un costo teorico complessivo di € 86.204,00 dettagliato nell'allegato "A";

Dato atto che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è soggetto al rispetto di un limite alla crescita, secondo quanto disposto dall'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.443/2019, che per l'anno 2020 risulta fissato dall'AURI nel 4,40% rispetto alle entrate tariffarie 2019;

Considerato che il PEF 2019 ammontava ad € 82.571,00 e che l'incremento è pari ad € 3.633,00 di cui 2.555,00 per Gestore VUS ed € 1.079,00 per il comune;

Considerato che al fine di approvazione delle tariffe si è tenuto della rettifica dell'incremento e di quanto previsto dall'art. 1 – comma 1.4 della Determinazione ARERA n.02/DRIF/2020;

Visto in particolare l'art. 1 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7%-
 - coefficiente recupero della produttività: 0,10% +
 - coefficiente QL 2,00% +
 - coefficiente PG 0,80% =
- Limite massimo di variazione annuale 4,40%**

Crescita entrate 2020/2019 3.633,00

Dato atto che l'ente ha già provveduto ad emettere il ruolo 2020 sulla base del PEF 2019 e che pertanto che eventuali differenze , potranno essere spalmate nei 3 anni successivi 2021/2023

Vista la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, che confermando l'impostazione regolatoria fino a quel momento adottata quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, ha tra l'altro:

- introdotto alcuni elementi di flessibilità nel MTR, anche per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- previsto modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- disciplinato le modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze dalla deliberazione 158/2020/R/RIF introducendo, in considerazione delle difficoltà finanziarie che potrebbero gravare sul settore a seguito dell'emergenza epidemiologica, la facoltà, per l'Ente territorialmente competente, di richiedere alla CSEA l'anticipazione dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente di rinvio derivante dall'applicazione delle misure di tutela per le utenze non domestiche di cui alla menzionata deliberazione 158/2020/R/RIF;
- disciplinato:
 - ✓ le condizioni per l'accesso al meccanismo di anticipazione prevedendo che gli Enti territorialmente competenti, in considerazione della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, possano inoltrare la richiesta a CSEA entro il 30 settembre 2020;
 - ✓ le modalità di erogazione e di rimborso dell'anticipazione medesima, disponendo in particolare che, in ragione delle esigenze di finanziamento connesse con l'erogazione dei servizi essenziali, CSEA provveda ad erogare gli importi richiesti entro il 31 ottobre 2020.

Dato atto che il comune di Sant'Anatolia di Narco è un ente colpito dagli eventi sismici del 2016;

Richiamato l'art. 48, comma 16, del D.L. 17.10.2016 n. 189 modificato in legge n.229/2016 e successive modifiche ed integrazioni per effetto del quale l'ente riceve dallo Stato un contributo a compensazione del mancato gettito in entrata per gli edifici oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che l'ente ha già provveduto ad emettere il ruolo 2020 sulla base del PEF 2019 e che pertanto differenze in termini di costi due PEF, potranno essere spalmate nei 3 anni successivi 2021/2023

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Consiglieri G. L. Valeriani, G. Puglisi e S. Moriconi), astenuti nessuno

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del PEF TARI 2020 elaborato ai sensi del metodo MTR validato dall'AURI, con delibera n. 6 del 09.09.2020 il quale espone un costo teorico complessivo di € 82.571,00 dettagliato nell'allegato "A";
- 3) di approvare il PEF (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che l'ente ha già provveduto ad emettere il ruolo 2020 sulla base del PEF 2019 e che pertanto differenze in termini di costi due PEF, potranno essere spalmate nei 3 anni successivi 2021/2023;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%.

Infine, con separata votazione favorevole che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Consiglieri G. L. Valeriani, G. Puglisi e S. Moriconi), astenuti nessuno

DELIBERA

l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE
F.to FIBRAROLI TULLIO

Prot. n. 769

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 23-11-20 al 08-12-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sant'Anatolia di Narco, li 23-11-20

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 23-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isidori Roberta

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 23-11-20 al 08-12-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 16-11-20:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isidori Roberta

Sant'Anatolia di Narco, li